

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2021**  
**96/2021/R/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 5 GENNAIO 2021, N. 18 DEL TAR LOMBARDIA, DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 279/2017/R/COM**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1149<sup>a</sup> riunione del 9 marzo 2021

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e il relativo Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 279/2017/R/com, (di seguito: deliberazione 279/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 549/2020/R/com;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);

- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: Tar Lombardia), Sezione seconda, 5 gennaio 2021, n. 18 (di seguito: sentenza 18/2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- nell'ambito delle richiamate funzioni, l'Autorità ha i compiti di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali (cfr. rispettivamente lettere h) ed l), dell'articolo 2, comma 12);
- l'Autorità con la Bolletta 2.0, entrata in vigore a partire da gennaio 2016, ha definito i criteri per la trasparenza delle bollette con riferimento alle modalità di rappresentazione e comunicazione delle informazioni sui consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane con l'obiettivo principale di razionalizzare, semplificare e rendere comprensibili tali informazioni contenute nelle bollette;
- i criteri di cui alla Bolletta 2.0 si applicano ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio gas naturale domestici, condomini a uso domestico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc;
- la Bolletta 2.0 prevede, tra l'altro, che:
  - i. venga riconosciuto uno sconto (di seguito: sconto per la bolletta elettronica) ai clienti serviti in regime di tutela (maggior tutela per il settore elettrico e servizio di tutela per il settore del gas naturale) che hanno fatto esplicita richiesta della modalità di messa a disposizione della bolletta in formato elettronico e che, contemporaneamente, abbiano attivato una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato;
  - ii. lo sconto di cui al punto i. si applichi attraverso una specifica componente negativa, espressa in €/anno e differenziata per tipologia di clienti finali, al fine di tenere conto della diversa periodicità di fatturazione e del conseguente impatto sul numero effettivo di fatture inviate ai clienti;
- tale sconto ha l'obiettivo di incentivare i clienti al passaggio alla bolletta in formato elettronico in modo, da un lato, di minimizzare le criticità legate alle tempistiche di consegna della bolletta e ridurre i rischi di mancata consegna, dall'altro, di ridurre i costi operativi degli esercenti la vendita nonché di apportare benefici di natura ambientale; il livello dello sconto è stato commisurato ad una stima del costo evitato dall'operatore per l'emissione delle bollette in formato cartaceo, considerando in particolare le informazioni disponibili principalmente relative ai costi di emissione delle fatture;

- a fronte dell'applicazione dello sconto di cui al precedente punto i., con la deliberazione 279/2017/R/com l'Autorità ha introdotto un meccanismo incentivante per la diffusione delle bollette elettroniche (di seguito: meccanismo incentivante), disciplinato dal TIV e TIVG, rispettivamente per i settori di energia elettrica e gas naturale, volto a compensare gli esercenti la vendita del differenziale tra costo evitato (per il venir meno della bolletta cartacea) e sconto applicato al cliente; la regolazione in materia prevede, in particolare che:
  - a) il meccanismo sia a partecipazione volontaria;
  - b) l'accesso da parte dell'esercente la vendita sia condizionato al raggiungimento di una prefissata percentuale – pari a 7% - di clienti ai quali viene fatturato lo sconto;
  - c) l'ammontare, cui ha diritto l'esercente la vendita, dipenda dal raggiungimento e superamento di determinate soglie definite in termini di percentuale di clienti cui viene fatturato lo sconto rispetto al totale dei clienti serviti e, in caso di raggiungimento del 50% della propria base clienti, l'esercente abbia diritto all'integrale reintegrazione del differenziale tra costo evitato e sconto applicato; inoltre qualora siano raggiunti detti livelli soglia nell'anno di riferimento, ma non nel precedente, siano riconosciuti all'esercente anche gli ammontari relativi all'anno precedente;
  - d) l'ammontare di reintegrazione di cui alla precedente lettera c) sia differenziato tra settore elettrico e del gas naturale e per tipologia di clienti, al fine di tener conto della diversa periodicità di fatturazione prevista dalla regolazione;
  - e) le attività inerenti al meccanismo incentivante, ivi inclusa la verifica delle informazioni fornite dai partecipanti al meccanismo medesimo, siano gestite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa);
- con specifico riferimento alle tempistiche di espletamento del meccanismo di compensazione, l'attuale regolazione prevede, per entrambi i settori di energia elettrica e gas naturale, che in ciascun anno successivo a quello oggetto di reintegrazione:
  - a) entro il mese di maggio la Cassa renda disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
  - b) entro il mese di luglio gli esercenti presentino alla Cassa istanza di partecipazione;
  - c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza -ovvero entro il mese di settembre- la Cassa verifichi la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisca l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente;
  - d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la Cassa liquidi quanto di spettanza a ciascun esercente.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in data 5 gennaio 2021, è stata pubblicata la sentenza 18/2021, con cui il TAR Lombardia, ha annullato la deliberazione dell’Autorità 279/2017/R/com;
- in particolare, il TAR Lombardia ha rilevato innanzitutto il mancato avvio di una consultazione *“espressamente e direttamente finalizzata ad incentivare l’opzione in favore della fatturazione elettronica da parte dei clienti finali anche per il tramite dell’accollo di una parte dei costi di tale scelta a carico degli operatori del settore”*;
- il TAR Lombardia ha altresì evidenziato, in senso conformativo della futura attività regolatoria, che *“l’esigenza perseguita dall’Autorità di incentivare l’operatore ad aumentare il numero dei clienti finali optanti per la fatturazione elettronica, in quanto correlata soltanto ad una parziale reintegrazione delle eventuali differenze tra il livello di sconto applicato e il costo evitato dall’operatore stesso, non può assumere un carattere così marcato e sbilanciato (a livello di costi) a sfavore di quest’ultimo”* e che *“pur a voler ritenere ammissibile un divario tra i costi sopportati e il correlato rimborso, lo stesso non può essere del tutto disallineato rispetto ai costi medi effettivamente riscontrabili in un determinato settore di attività”*;
- infine, con riguardo alle percentuali di adesione da parte dei clienti alla fatturazione elettronica, il TAR Lombardia ha evidenziato che *“il mancato raggiungimento di soglie minime cui è collegato il rimborso per gli operatori non può assumere rilievo determinante, non dipendendo soltanto da questi il raggiungimento delle soglie via via programmate”*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento finalizzato all’ottemperanza alla sentenza 18/2021 in modo da:
  - i. rivedere i livelli soglia a cui sono attualmente subordinate le reintegrazioni a favore degli esercenti la vendita che accedono al meccanismo in oggetto sulla base delle informazioni che saranno acquisite nell’ambito della consultazione;
  - ii. in coerenza con quanto sarà deciso in merito ai requisiti di accesso alle reintegrazioni (*sub i.*), determinare le modalità e le tempistiche di liquidazione di eventuali conguagli spettanti agli esercenti la vendita che hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo per gli anni precedenti l’entrata in vigore della nuova disciplina che sarà adottata in materia;
- nelle more della revisione dei requisiti di partecipazione al meccanismo di reintegrazione in oggetto, al fine di assicurare tempestivamente una prima forma di compensazione agli esercenti il servizio che ne avrebbero comunque titolo alla luce dei pure annullati criteri della deliberazione 279/2017/R/com, sia inoltre opportuno garantire, con riferimento alle istanze da presentare nell’anno in corso, l’erogazione, a titolo di acconto, delle compensazioni a favore dei suddetti esercenti

che ai sensi dell'attuale disciplina hanno diritto avendo, con riferimento all'anno 2020, applicato lo sconto ai clienti finali; nell'ambito del successivo provvedimento saranno definite le modalità per riconoscere alle suddette imprese eventuali conguagli spettanti in base alla nuova disciplina che sarà adottata, nonché per ammettere al meccanismo anche le imprese che, con riferimento al precedente periodo, avrebbero avuto diritto ad accedervi alla luce dei nuovi criteri che saranno definiti dalla nuova disciplina

### **DELIBERA**

1. di avviare, in ottemperanza alla sentenza 18/2021, un procedimento per:
  - i. rivedere i livelli soglia a cui sono attualmente subordinate le reintegrazioni a favore degli esercenti la vendita che accedono al meccanismo in oggetto;
  - ii. determinare, ai sensi della disciplina che sarà adottata in esito alla revisione di cui al precedente punto i, le modalità e le tempistiche di liquidazione di eventuali conguagli spettanti agli esercenti la vendita che hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo per gli anni precedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina;
2. di prevedere che nell'ambito del presente procedimento possano essere pubblicati uno o più documenti per la consultazione e acquisite dai soggetti interessati, previa richiesta del responsabile del procedimento, le informazioni utili allo svolgimento dello stesso;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 ottobre 2021;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia;
5. di prevedere, per le istanze da presentare nell'anno 2021, l'erogazione a titolo di acconto delle compensazioni determinate in base all'articolo 21 del TIV e 12ter del TIVG, rinviando al successivo provvedimento che sarà adottato a conclusione del procedimento di cui al punto 1 la definizione delle modalità di partecipazione al meccanismo di reintegrazione da parte degli esercenti che avranno titolo ad accedervi in base alla nuova disciplina;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*